

SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI CONSULENZA DEL LAVORO AZIENDALE PER IL PERSONALE DELLA SOCIETÀ ALGHERO IN HOUSE SRL, UNIPERSONALE - CIG: <9732892C8D>

L'anno < >, addì < > del mese di < >,

FRA

Il/La < >, domiciliato/a per la sua carica presso la sede societaria, il quale/la quale interviene nel presente Atto in nome e per conto della Società Alghero in house srl, società unipersonale di proprietà del Comune di Alghero (di seguito per brevità anche "Società"), con sede in Alghero, via < > c.f. < >, nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della determinazione n. < > in data < >, esecutiva;

E

Il/la < >, nato a < > il < >, il quale interviene nel presente Atto in nome e per conto proprio *oppure* in qualità di < > (di seguito per brevità anche "Affidatario o "Contraente")

PREMESSO CHE:

- con determinazione, n. < >, del < > è stato affidato a < > il «*Servizio professionale di consulenza del lavoro aziendale per il personale della Società Alghero in house srl, unipersonale*» per il corrispettivo unitario di < >, oltre IVA e contributi di legge, come da offerta in data < > e alle condizioni di cui al capitolato amministrativo-prestazionale e agli altri documenti di progetto e di gara;
- è stato verificato che l'Affidatario è in possesso dei requisiti, generali e specifici, richiesti nella lettera d'invito.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premessa

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

Articolo 2 - Oggetto

1. La Società, come sopra rappresentata, affida a < >, che, come sopra rappresentata, accetta senza riserva alcuna, l'appalto del «*Servizio professionale di consulenza del lavoro aziendale per il personale della società Alghero in house, unipersonale*»
2. L'appalto è affidato dalla Società ed accettato dal Contraente alle condizioni di cui ai documenti indicati all'art. 11, e, in particolare, al capitolato amministrativo-prestazionale e alle offerte, tecnica ed economica, presentati, che sono allegati al presente Atto, rispettivamente, sotto le lettere "A" e "B", per costituirne parti integranti e sostanziali.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 2006 e successive modificazioni e al codice civile.
4. L'oggetto del presente contratto a misura comprende, in particolare, i servizi indicati all'art. 3.1. del capitolo amministrativo prestazione, già allegato al presente Atto sotto la lettera "A".

Articolo 3 - Durata

1. La durata del contratto è di due (2) anni, decorrenti dalla data di stipulazione del presente contratto (*oppure*, dalla data antecedente di consegna in via d'urgenza del servizio, risultante da apposita comunicazione della Società al domicilio digitale del contraente).
2. Nel periodo di validità del contratto sono compresi gli adempimenti e gli obblighi contabili e fiscali riferiti agli anni di imposta a partire da quello in cui viene sottoscritto il contratto e fino a quello in cui viene a scadere il medesimo contratto.
3. La Società, prima della scadenza, può esercitare l'opzione di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. La Società esercita tale facoltà comunicandola con lettera da inviare al domicilio digitale del contraente almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto. Nel periodo di proroga, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Società. Il contraente, pertanto, non può pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione di eventuali mezzi strumentali, fatta salva l'applicazione della revisione dei prezzi di cui all'articolo 2.5 del Capitolato amministrativo-prestazionale, allegato al presente contratto, sotto la lettera "A".
4. La Società si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni di quello originario in scadenza, per una durata di due (2) ulteriori anni, per un importo massimo di 41.800 euro oltre all'IVA e alle altre eventuali imposte e contributi di legge. La Società esercita tale facoltà comunicandola con

lettera da inviare al domicilio digitale del contraente almeno tre (3) mesi prima della scadenza del contratto.

5. Le Parti si danno reciproco atto che le opzioni di cui alle clausole 3 e 4 del presente articolo sono state stimate ai fini della determinazione del valore del presente contratto.

Articolo 4 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo, per ogni anno di durata del contratto, ivi compreso l'eventuale rinnovo, è uguale all'importo di aggiudicazione, ed è, quindi, pari a < > euro per ogni unità di personale, oltre IVA e oneri e cassa previdenza, fatta salva la revisione dei prezzi di cui all'art. 2.5 del capitolato amministrativo-prestazionale, già allegato al presente Atto, sotto la lettera A.

2. Sono a carico del contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

3. Il corrispettivo contrattuale, così come determinato al momento dell'aggiudicazione, rimarrà fisso ed invariabile per i primi dodici mesi a decorrere dalla data di inizio del servizio e successivamente potrà essere soggetto a revisione, su richiesta di una delle parti, alle condizioni di cui all'articolo 2.5 del Capitolato amministrativo-prestazionale, già allegato al presente contratto, sotto la lettera "A".

Articolo 5 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. Il Contraente deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. Il contraente è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Società effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del Contraente per l'esecuzione del servizio, e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.

4. Il Contraente è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro (CCNL) negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio.

Articolo 6 - Sicurezza e salute dei lavoratori

1. Il Contraente è tenuto alla piena osservanza dei principi e delle misure generali di tutela ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.
2. Le Parti dichiarano che non esistono rischi da interferenze.

Articolo 7 - Obblighi assicurativi

1. Il Contraente assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che lo stesso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse, sollevando la Società da ogni responsabilità al riguardo.
2. Il Contraente ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di ultimazione delle prestazioni, con polizza numero < > in data < >. rilasciata da < > per la responsabilità civile professionale per un massimale di < > euro (< >.euro.), dichiarando che alla scadenza verrà puntualmente rinnovata o sostituita con altra valida garanzia, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 8 - Garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il Contraente ha prestato garanzia definitiva mediante fideiussione bancaria (*oppure*/Polizza assicurativa) numero < > in data < >, rilasciata da < > per l'importo di < > euro, acquisita agli atti con protocollo n. < > del < >.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 9 - Cause di risoluzione del contratto e recesso

1. Il contratto è risolto nei casi e con le modalità di cui agli articoli 2.13 e 2.14 del Capitolato amministrativo prestazionale, già allegato al presente contratto sotto la lettera "A".
2. In ogni caso, in caso di intervenuto accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
3. Ciascuna parte può recedere dal contratto alle condizioni e modalità di cui all'art. 2.15 del capitolato amministrativo – prestazionale, già allegato al presente contratto sotto la lettera "A".

Articolo 10 - Controversie – Foro competente

1. E' escluso il ricorso all'arbitrato.
2. Per qualunque controversia tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Sassari.

Articolo 11 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto, oltre al capitolato (All. A) e alle offerte, tecnica ed economica, (All. B), anche i seguenti documenti ancorché non materialmente allegati, ma depositati agli atti della Società e controfirmati dai contraenti: relazione tecnica illustrativa; Patto di integrità/legalità; polizza di assicurazione, garanzia definitiva.

Articolo 12 - Rinvio

1. Si rinvia, per quanto non previsto nel presente contratto e relativi allegati, alle norme del codice civile.

Articolo 13 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, restano a carico del Contraente.
2. Ai fini fiscali le Parti dichiarano che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.
3. Il presente Atto resta conservato agli atti della Società.
4. La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico della Parte che intende servirsene.

Il presente contratto, composto di una premessa e 13 articoli, è letto ed è confermato dalle Parti che lo sottoscrivono digitalmente.

p. La Società

Il direttore

L'Affidatario

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1326 e seguenti del codice civile, il Contraente approva specificatamente le seguenti clausole: art. 9 (Cause di risoluzione del contratto e recesso); art. 10 (Controversie – Foro competente).

L' Affidatario